

NOTA

Centro di diritto penale tributario

Paolo Comuzzi

La sentenza

La sentenza che vogliamo segnalare è la seguente: Cassazione 16768/2019.

Il tema che viene trattato

Il tema che viene discusso in questa sentenza concerne le fatture soggettivamente false (ovvero documenti emessi da soggetto diverso rispetto a quello che realmente ha svolto la prestazione).

Breve commento

La Corte di Cassazione chiarisce, in un modo che possiamo definire inequivoco, il principio secondo cui “... *la fattispecie di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 74/2000 deve ritenersi ravvisabile, con riferimento alla evasione delle imposte dirette, solo laddove vengano in rilievo operazioni oggettivamente inesistenti ...*” (pagina 3 della sentenza).

Ai fini IVA invece si deve tenere conto anche delle operazioni che portano una simulazione soggettiva (quindi una prestazione che esiste ma che è stata resa da soggetto diverso rispetto a colui che emette il documento).

Tornando sul concetto di operazioni oggettivamente inesistenti la Corte di Cassazione definisce queste come le operazioni in cui vi sia inesistenza oggettiva delle operazioni indicate in fattura o come operazioni in cui vi sia una difformità tra costi indicati e costi sostenuti.